



Bruxelles, 1.6.2017
COM(2017) 263 final

ANNEX 1

ALLEGATO

**alla
Proposta di**

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che istituisce una procedura semplificata per stabilire le posizioni dell'Unione in seno al
Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale**

ALLEGATO

**alla
Proposta di**

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce una procedura semplificata per stabilire le posizioni dell'Unione in seno al Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale

ALLEGATO

A. Principi generali alla base della posizione dell'Unione sui progetti di decisioni del Consiglio dei membri, di cui all'articolo 1.

1. Per quanto riguarda i progetti di decisioni del Consiglio dei membri di cui ai punti 2 e 3, è opportuno che la posizione dell'Unione sia formulata in modo che tali decisioni:
 - a) siano nell'interesse dell'Unione;
 - b) siano funzionali agli obiettivi perseguiti dall'Unione nell'ambito della sua politica commerciale;
 - c) non siano contrarie al diritto dell'Unione, e più in particolare al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, o al diritto internazionale, fatto salvo il potere della Commissione di adattare, mediante un atto delegato o di esecuzione, le norme dell'Unione alle decisioni adottate dal Consiglio dei membri.
2. Se i progetti di decisioni del Consiglio dei membri riguardano le questioni elencate al punto 2.1, la posizione dell'Unione è conforme al punto 2.2.
 - 2.1. Questioni interessate:
 - a) la definizione delle norme relative ai criteri di qualità e purezza applicabili al commercio internazionale dei membri, conformemente all'articolo 20, paragrafo 3, dell'accordo;
 - b) l'applicazione del marchio di garanzia internazionale che assicura il rispetto delle norme internazionali del Consiglio oleicolo internazionale, conformemente all'articolo 21 dell'accordo.
 - 2.2. La posizione dell'Unione:
 - a) persegue il miglioramento e l'armonizzazione delle legislazioni nazionali dei membri e delle normative internazionali relative alle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche dei prodotti oleicoli, tenendo conto dell'interesse dei produttori, dei commercianti e dei consumatori;

¹ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

- b) riflette l'evoluzione delle tecniche e la ricerca nel settore oleicolo al fine di migliorare i metodi di analisi chimica e di valutazione organolettica;
 - c) partecipa al miglioramento della qualità dei prodotti oleicoli;
 - d) evita di creare ostacoli all'innovazione;
 - e) persegue l'interesse comune dell'insieme dei membri.
3. Se i progetti di decisioni del Consiglio dei membri riguardano le questioni elencate al punto 3.1, la posizione dell'Unione è conforme al punto 3.2.

3.1. Questioni interessate:

- a) l'adozione o la modifica delle norme necessarie al funzionamento del Consiglio oleicolo internazionale, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii), dall'articolo 13, paragrafo 4, e dall'articolo 21 dell'accordo;
- b) l'applicazione delle procedure di voto e di rappresentazione ai membri in caso di mancato pagamento dei contributi, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 5, dell'accordo, come pure l'adozione di tutte le decisioni ritenute necessarie a seguito del mancato pagamento, come previsto dall'articolo 16, paragrafi 6 e 8, dell'accordo;
- c) la risoluzione delle controversie relative all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo, come previsto dall'articolo 26 dello stesso;
- d) la definizione delle condizioni per l'adesione di un nuovo membro, come previsto dall'articolo 29, paragrafo 1, dell'accordo.

3.2. La posizione dell'Unione:

- a) tiene conto della globalizzazione del mercato oleicolo e punta a rafforzare e ad ampliare l'organizzazione con l'ingresso di nuovi membri sul versante sia dell'offerta che della domanda;
- b) privilegia le attività internazionali relative a interessi comuni fondamentali, quali una norma di commercializzazione internazionale e metodi di ispezione comuni per migliorare e garantire la qualità;
- c) mantiene un processo decisionale chiaro e rispondente ai bisogni e agli obiettivi dell'organizzazione, tenuto conto dell'interesse dell'insieme dei membri;
- d) fa in modo che gli aspetti organizzativi continuino a essere migliorati;
- e) partecipa alla creazione di una struttura dell'organizzazione atta a favorire il conseguimento degli obiettivi dell'accordo;
- f) assicura il rigore e l'efficacia della gestione e del controllo finanziari e di bilancio, garantisce la protezione degli interessi finanziari dell'Unione e dell'organizzazione e incrementa la trasparenza finanziaria.

B. Procedura interna semplificata per precisare la posizione dell'Unione in seno al Consiglio dei membri.

Prima di propugnare la posizione dell'Unione in seno al Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale, la Commissione precisa tale posizione e ne informa i rappresentanti degli Stati membri entro un termine di tempo appropriato.

Qualora, per le decisioni di cui al punto 2 della parte A, un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco di cui all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a), secondo trattino, del trattato si opponga alla posizione precisata dalla Commissione, quest'ultima presenta al Consiglio una proposta di decisione conformemente all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato.